

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 01 luglio 2019

Gentile
Cliente

Oggetto: termini di creazione e trasmissione fattura elettronica– ns. rif. 08/2019

Come già anticipato in sede di introduzione dell'istituto della fatturazione elettronica, il periodo transitorio che prevedeva una maggiore elasticità nel momento di creazione della e-fattura si è esaurito il 30 giugno 2019.

Se nel periodo transitorio era possibile creare un documento entro il giorno 15 del mese successivo (ad esempio, un documento datato maggio lo si poteva creare e trasmettere al Sistema di Interscambio entro il 15 giugno, datandolo indifferentemente primo maggio o 31 maggio), ora un documento dovrà essere creato e trasmesso al Sistema di Interscambio non oltre 12 giorni dalla data da attribuire al documento.

In estrema sintesi:

<i>Fino al 30 giugno 2019</i>	<i>Dal 01 luglio 2019</i>
Entro il 15 giugno era possibile creare un documento datato maggio, e ad esso si poteva liberamente attribuire data primo maggio o 31 maggio.	A decorrere dai documenti datati dal primo di luglio, un documento dovrà essere creato e trasmesso al Sistema di Interscambio non oltre 12 giorni dalla data da attribuire al documento. Dunque, un documento datato ad esempio primo luglio, dovrà essere creato e trasmesso al Sistema di Interscambio non oltre il 12 luglio. Così come un documento datato 10 luglio dovrà essere creato e trasmesso al Sistema di Interscambio entro il 22 luglio.

E' bene precisare che l'intervallo di 12 giorni, previsto dal DL Crescita pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/06/2019, sostituisce l'intervallo inizialmente previsto in 10 giorni.

Qui di seguito sono esposti in maniera più dettagliata i nuovi termini:

A decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche previste, con l'introduzione della fattura elettronica, ai termini di invio delle fatture immediate, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell'operazione nella fattura. Non cambierà, invece, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti modi, distinguendo tra emissione della fattura immediata ed emissione di una fattura differita riepilogativa di più operazioni. Ma procediamo con ordine.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Il D.L. 119/2018 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata viene emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art 6 del DPR 633/72. Fino al 30 giugno 2019 la fattura immediata è emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.

L'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 6 citato, per le operazioni nazionali, corrisponde:

- alla data di stipula dell'atto, se riguardano beni immobili,
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

Le cessioni i cui effetti traslativi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, l'effettuazione è all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 luglio, riportando la data di effettuazione dell'operazione (3 luglio) nella fattura.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Resta fermo il conteggio dell'imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione.

Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un'unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.

In conclusione, i termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigore l'obbligo di indicare in fattura, ai sensi dell'art 21, comma 2, del DPR 633/72, la data in cui è effettuata l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Sul punto, la circolare di Agenzia delle Entrate 14/E del 17/06 ha chiarito che, laddove la norma già contempli l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da ddt – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione.

Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un'unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo Sdl in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell'ultima operazione (28 settembre 2019).

Distinti saluti.

Dott. Antonio Franceschetti